

ALLEGATO "C"

al Numero 41037 di Rep

Numero 28745 di Racc

STATUTO

CAPO I° - ORIGINI E SCOPI DELLA FONDAZIONE

ART.1 – E' costituita una Fondazione avente natura di Ente di Terzo settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 che assume la seguente denominazione:

“FONDAZIONE BLUEMERS ETS”

(Ente di Terzo settore)”

Tale denominazione sarà conservata inalterata in perpetuo.

La Fondazione ha sede in **MONZA** Via **CERNUSCHI N. 6**.

Nei rapporti con i terzi ad esclusione degli atti formali potrà adottare la dizione abbreviata **“Fondazione Bluemers ETS”**.

La Fondazione **non ha scopo di lucro e non può distribuire utili**.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale della Provincia di Monza.

ART. 2 - La Fondazione ha per scopo di provvedere, quale principale finalità, con le rendite del patrimonio destinate dai Fondatori e con quelle che potessero comunque provenirle altrimenti, al sostegno, diretto o indiretto, di iniziative in favore di persone affette da disabilità, e in particolare da forme di autismo, sia in forma diretta tramite redazione di progetti ad hoc ovvero con il sostegno economico a progetti di terze parti.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori Promotori, dai Fondatori o da altri partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

La Fondazione persegue le finalità di cui al comma precedente, attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore.

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse

generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017:

- a.)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b.)** interventi e prestazioni sanitarie, sia in forma di gestione diretta di attività che attraverso il sostegno alle famiglie;
- c.)** prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d.)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h.)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale nell'ambito degli scopi perseguiti dalla Fondazione;
- i.)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l.)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- q.)** alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- t.)** organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u.)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

La Fondazione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2001 e con atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione, può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la fondazione tra le attività diverse può porre in essere anche l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 CTS.

ART. 3 - L'identificazione dei servizi e delle prestazioni è effettuata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto degli scopi statutari sulla base di proprie valutazioni in ordine agli interventi stimati di maggior utilità sociale. I criteri per l'accesso ai servizi od alle prestazioni erogate dall'Ente sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione così come le modalità di organizzazione e funzionamento dei servizi.

ART. 4 – I membri della Fondazione si dividono in:

- **Fondatori Promotori;**
- **Sostenitori**
- **Partecipanti a progetti speciali.**

ART. 5 – Sono Fondatori Promotori:

Signor Beppe Fumagalli

Signora Lucia Fumagalli

Signora Carolina Fumagalli

Signor Francesco Fumagalli

Signora Eleonora Fumagalli

Signora Barbara Eleonora Biraghi.

ART. 6- Possono ottenere la qualifica di “Sostenitori” le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, le Università e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, beni o servizi, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali od immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

I Partecipanti Sostenitori sono nominati con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti alla riunione.

I Partecipanti Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

ART. 7 - Possono essere nominati "Partecipanti a progetti speciali" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che si impegnano a sostenere specifici progetti, rientranti nell'ambito di attività della Fondazione, mediante contributi in denaro ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali od immateriali, nelle misure e nelle forme determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Tali Partecipanti mantengono la qualifica per la durata del progetto cui aderiscono e sempre che versino regolarmente i contributi ovvero effettuino le prestazioni od apportino altre utilità.

Al momento della perdita della qualifica di Partecipante a progetto speciale, gli eventuali rappresentanti che facciano parte di comitati/commissioni di progetto s’intendono decaduti.

ART. 8 - Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione, decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta l’esclusione dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

-- inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

-- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione ovvero in contrasto con gli interessi della Fondazione;

-- inadempimento dell’impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- modifica essenziale dell'oggetto d'attività;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- sottoposizione ad una procedura concorsuale anche stragiudiziale.

I Sostenitori ed i Partecipanti a progetti speciali possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

CAPO II° - ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 9 – Sono organi della Fondazione:

- Consiglio di Indirizzo
- Consiglio di Amministrazione
- Presidente e Vice Presidente
- Organo di controllo
- Revisore Legale dei Conti

Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Consigliere d'Indirizzo sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio incarico in caso di missione fuori del Comune di Monza.

La carica di Consigliere di Amministrazione è gratuita,

ART. 10

Il Consiglio di Indirizzo è composto dai Fondatori Promotori.

I membri del Consiglio di Indirizzo rimangono in carica a vita.

Venendo a mancare per morte o per altra causa alcuno di questi membri, gli altri componenti del Consiglio di Indirizzo procederanno alla cooptazione individuando il nuovo componente tra i discendenti o ascendenti in linea retta del membro sostituito e così in perpetuo, in modo che l'individuazione dei componenti del Consiglio di Indirizzo sia fatta sempre e soltanto dai rimanenti in carica.

Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- 1) stabilire ogni tre anni, con conferma annuale, le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi, dei servizi e delle attività di cui agli articoli 2, 3;
- 2) approvare il programma pluriennale delle attività, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- 3) approvare, ove opportuno, il regolamento della Fondazione, predisposto dal Consiglio d'Amministrazione;
- 4) nominare il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione, scegliendoli al proprio interno;
- 5) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione;
- 6) deliberare la costituzione di un Comitato Scientifico;
- 7) deliberare eventuali modifiche statutarie su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- 8) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla

devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri, in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei membri.

Tanto in prima quanto in seconda convocazione il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti espressi, prevale il voto del Presidente.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione, occorre il voto favorevole di tutti i Fondatori promotori.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare il Direttore Scientifico e il Direttore Generale, se nominati.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti al Consiglio di Indirizzo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio e video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART. 11

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 7 membri, compreso il Presidente della Fondazione, scelti e nominati dal Consiglio d'Indirizzo.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 3 (tre) anni o sino a dimissioni o revoca anche senza giusta causa.

La veste di membro del Consiglio d'Indirizzo, ad eccezione di quelle di Presidente, e di Vicepresidente è incompatibile con quella di membro del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità,

efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e del programma pluriennale approvati dal Consiglio d'Indirizzo.

In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- a) predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare ogni tre anni, con conferma annuale, all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- b) nominare, ove opportuno, il Direttore Generale, anche al suo interno, determinandone qualifica, natura e durata dell'incarico;
- c) individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto, su proposta del Direttore Generale se nominato,
- d) stabilire i criteri per assumere la qualifica di Sostenitore e di Partecipante a progetto speciale, nonché procedere alla relativa nomina;
- e) predisporre e approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- f) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- g) proporre al Consiglio d'Indirizzo il regolamento della Fondazione o la sua modifica;
- h) curare le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
- i) nominare i membri del Comitato Scientifico, anche esterni alla Fondazione, in conformità alla decisione del Consiglio d'Indirizzo.
- j) nominare i membri dell'Organo di Controllo ed il Revisore Legale;

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, nonché al Direttore Generale, ove nominato, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, occorre, oltre ai quorum costitutivo e deliberativo di cui al comma precedente, anche il voto favorevole del Presidente.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti al Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla

votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ART. 12

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Indirizzo tra i Fondatori Promotori, ovvero tra i membri del Consiglio di Indirizzo stesso.

Il Presidente della Fondazione è Presidente del Consiglio di Indirizzo e Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio di Indirizzo, al quale viene attribuita la legale rappresentanza e tutte le competenze del Presidente ad esclusione di quanto previsto all'art. 11 per l'approvazione dei documenti di bilancio, a tutti gli effetti di legge, statuto ovvero dipendenti da deliberazioni degli organi della Fondazione o deleghe comunque attribuite.

ART. 13

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di controllo monocratico o composto da tre membri, scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 cc, comma secondo.

L'organo di controllo ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di assegnare all'organo di controllo il compito della revisione legale dei conti, a condizione che il componente dell'organo monocratico o tutti i componenti, in caso di organo collegiale, siano iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

L'organo di controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D.lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

ART. 14 - Il Revisore Legale dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Ente, vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto, della regolare tenuta dei libri contabili e predisposizione del Bilancio.

Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica 3 (tre) anni.

Il Revisore deve risultare iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Si applicano allo stesso le disposizioni di cui agli artt. 2399, 2402, 2406, 2407, 2409 Codice Civile per quanto compatibili.

CAPO III° - GESTIONE DELLA FONDAZIONE

ART. 15- La Fondazione non potrà distribuire anche in modo indiretto, ai sensi dell'art. 8, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la propria vita sociale.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili per la realizzazione delle attività istituzionali, eventuali avanzi di gestione saranno destinati ad incremento del patrimonio.

In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa, i beni che resteranno dopo l'esaurimento della liquidazione dovranno essere devoluti ad altro Ente del Terzo Settore, indicato dai Fondatori Promotori, deliberanti lo scioglimento o, in mancanza, alla fondazione Italia Sociale, nelle modalità previste dall'art. 9 del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 16- La Fondazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D.lgs. n. 117/2017, adotta i libri sociali e le scritture contabili di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

L'obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali riguarda in particolare:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo;
- il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale.

ART. 17

Il Comitato Scientifico, laddove nominato, è composto da un numero variabile di membri individuato dal Consiglio di indirizzo, e nominati dal Consiglio di Amministrazione, tra persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico può riunirsi in sessioni aperte con funzione consultiva, quale advisory board scientifico, luogo di confronto ed analisi delle prospettive, su temi sensibili relativi all'attività e allo scopo della Fondazione.

ART 18 - La Fondazione può avvalersi di volontari, i quali esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale .

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla Fondazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 19 - I diritti e doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati dalla legislazione in materia, dal contratto di lavoro applicato e dall'eventuale regolamento.

Per quanto riguarda i titoli di idoneità del personale saranno osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti a ciò relativi.

ART. 20- Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, quelle del codice civile e quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 ed eventuali successive modifiche.

F.TO BARBARA BIRAGHI

F.TO FRANCESCO FUMAGALLI

F.TO AUGUSTO GIUSEPPE RIVA

F.TO LUCA CASARTELLI

F.TO LUCIA FUMAGALLI

F.TO FABIO BINELLI

F.TO PAOLO EMILIO TAGLIABUE

F.TO BEPPE FUMAGALLI

F.TO ELISA MAROTTA

F.TO ALESSANDRA ROSSI

F.TO CARLO CONTI (SIGILLO).

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINA-
LE SU SUPPORTO CARTACEO RILASCIATA AI SENSI DI LEGGE. MONZA
14 LUGLIO 2025